

Comune di Caorle

Regione del Veneto

Città Metropolitana di Venezia

P.I.

Piano degli Interventi

del comune di Caorle

Variante n. 16 al P.I.

Modifiche alle NTA del Piano
Particolareggiato degli Arenili

Relazione Tecnica

il DIRIGENTE

Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico
(ing. Vania Peretto)

Progettazione

Ufficio Urbanistica Comune di Caorle

Ufficio Demanio

Luglio 2020

Il Comune di Caorle, ai sensi della LR 33/2002, si è dotato del Piano Particolareggiato degli Arenili adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 28/12/2005 e approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2010, esecutiva ai sensi di legge, e costituente variante al PRG vigente.

Il Piano così come approvato consta di diversi elaborati descrittivi e cartografici, tra cui le Norme Tecniche, le quali prevedono, tra l'altro, i tempi di attuazione del piano e la disciplina delle strutture esistenti in arenile. Nello specifico l'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato degli Arenili prevede che *"I progetti esecutivi per l'attuazione dei Comparti (in cui è suddiviso l'arenile) dovranno essere presentati al Comune dagli aventi titolo entro due anni dall'entrata in vigore del presente Piano"* (e quindi entro il termine del 1 aprile 2012). Inoltre secondo quanto previsto dall'art. 21 delle N.T.A. del Piano, i progetti esecutivi di comparto devono tener conto dello spostamento dei chioschi e le sostituzioni delle strutture esistenti con altre nuove, da realizzare secondo la tipologia di base illustrata negli elaborati grafici e secondo la tempistica riportata al p.to 3 del richiamato articolo.

Con un primo provvedimento del Consiglio Comunale del 27/02/2012 delibera n. 5, è stata approvata la variante alle N.T.A. del Piano in oggetto, con la quale sono stati prorogati a 6 anni dall'entrata in vigore del piano degli arenili i termini dell'art. 12 sopra citato, con scadenza quindi al 31/03/2016, nonché modificati i termini di cui all'art. 21, comma 3 lett. a e b, ovvero prorogati i termini per la sostituzione/spostamento delle strutture esistenti.

Successivamente nel 2016, riscontrato che l'art. 34-duodecies del D.L. n. 179/2012, richiamando l'articolo 1, comma 18 del D.L. n. 197/2009, ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del D.L. 194/2009) ed in scadenza entro il 31/12/2015, con Delibera del Commissario Straordinario n. 31 del 26/05/2016 venne approvata una successiva variante agli artt. 12 e 21 posticipando i termini rispettivamente al 18/03/2018 e al 31/12/2020.

In data 30/11/2017 prot. n. 37256 gli operatori del settore, ovvero *l'Associazione Chioschisti e Stabilimenti Balneari degli arenili di Caorle* e il *Consorzio per lo Sviluppo e la gestione degli arenili della Marina di Caorle scarl*, hanno presentato un'istanza al Comune di Caorle richiedente una proroga dei termini di cui all'art. 12 c. 1 delle NTA del PP Arenili ciò alla luce del fatto che risulta essere in discussione un disegno di legge statale che potrebbe incidere sensibilmente sulla normativa nazionale di riferimento.

Con delibera n. 12 del 16/02/2018 il Consiglio Comunale adotta la Variante parziale al Piano degli Interventi per le modifiche parziali all'art. 12 delle N.T.A. del Piano Particolareggiato degli Arenili, differendo il termine per la presentazione dei progetti di comparto di cui all'art. 12 comma 1, spostandolo dal 31/03/2018 al 31/12/2020. La suddetta Variante è stata poi approvata con DCC n. 33 del 22/05/2018.

Dopo esser già stato applicato quanto previsto dalla L. 145/2018, in merito al prolungamento della durata delle concessioni rientranti nei criteri di cui all'art. 1 commi 682 e 683, la naturale scadenza delle stesse è stata portata sino al 31/12/2033.

Essendo attualmente in corso l'affidamento dell'incarico per la redazione della Variante al Piano degli Arenili, appare evidente la difficoltà da parte degli operatori del settore a rispettare le scadenze imposte dagli artt. n. 12 e 21 delle N.T.A. del Piano Particolareggiato degli Arenili.

Tenuto inoltre conto dei riflessi negativi del momento contingente legato alla situazione di emergenza epidemiologica, che hanno avuto una ricaduta negativa su tutto il comparto turistico e quindi anche per la città di Caorle, i termini perentori imposti dal Piano Arenili appaiono oggi di difficile attuazione.

Per le considerazioni sopra riportate e vista la richiesta, ns. prot. n. 9071 del 11/03/2020, pervenuta da parte degli operatori costituenti l'Associazione Chioschi e Stabilimenti Balneari degli Arenili di Caorle, richiedente lo slittamento dei termini di consegna oggi vigenti per la presentazione dei progetti esecutivi dei comparti, con la presente Variante si prevede di posticipare il termine degli art. n. 12 c. 1 dal 31/12/2020 al 31/12/2021 nonché di posticipare il termine dell'art. n. 21 c. 3, lett. a) e b), dal 31/12/2020 al 31/12/2021 come segue:

Art. 12 - TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E SANZIONI

I progetti esecutivi per l'attuazione dei Comparti dovranno essere presentati al Comune dagli aventi titolo entro il ~~31.12.2020~~ **31.12.2021**.

Art. 21 - STRUTTURE ESISTENTI IN ARENILE

1. Il Piano disegna una nuova organizzazione degli arenili sulla base delle disposizioni di legge e dei parametri regionali per i Piani Particolareggiati, i quali impongono modalità di attrezzamento della spiaggia omogenee e per molti aspetti diverse da quelle poste in essere anteriormente al Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo. Molte delle strutture oggi esistenti in arenile vengono dunque ad essere incompatibili con le nuove norme regionali e comunali e perciò devono essere eliminate, ancorché con la dovuta gradualità relazionata alla loro risalenza nel tempo.

2. I chioschi, in modo particolare, dovranno essere demoliti ed eventualmente spostati secondo quanto indicato negli allegati 1, 2 e 3 delle tavole di Analisi e Stato di Fatto A3, A6 ed A8.

3. Nello specifico, le sostituzioni di nuove strutture, realizzate secondo la tipologia di base illustrata nella Tav. P16, rispetto a quelle esistenti, dovranno avvenire nei termini seguenti decorrenti dall'entrata in vigore del Piano:

a. per i chioschi C2/L - C4/L - C7/L - C4/P - C5/P - C6/P - C7/P - C8/P, dell'Allegato 1 della Tav. 3 e dell'Allegato 2 della Tav. A6, entro il ~~31.12.2020~~ **31.12.2021**;

b. per i chioschi C5/L - C6/L - C3/P - C9/P, dell'Allegato 1 della Tav. 3 e dell'Allegato 2 della Tav. A6, entro il ~~31.12.2020~~ **31.12.2021**;

c. per il chiosco C3/L, dell'Allegato 1 della Tav. 3, entro 10 anni in quanto trattasi di struttura edificata di recente;

d. il chiosco C2/P, dell'Allegato 2 della Tav. A6, stante la sua assoluta particolarità, può mantenere le attuali strutture con l'obbligo di adeguarle ai requisiti igienico sanitari nonché di uniformarle ai criteri generali di arredo di Settore o di Comparto entro 4 anni.

4. L'impianto ricreativo C10/P, dell'Allegato 2 della Tav. A5, può mantenere la sua attuale struttura con l'obbligo di adeguarla ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza, nonché di uniformarla ai criteri generali di arredo di Settore o di Comparto entro 4 anni.

5. Altri insediamenti quali cabine, servizi igienici, ricoveri, strutture sportive e strutture prefabbricate in genere, ancorché a carattere precario, dovranno essere sostituiti, conformemente alle previsioni del Piano, entro 4 anni.